



**COMUNE DI SALVE  
PROVINCIA DI LECCE**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE MISSIONI  
DEGLI AMMINISTRATORI**

**APPROVATO CON DELIBERA  
CONSIGLIO COMUNALE  
N. 145 DEL 04/03/1986**



# COMUNE DI SALVE

PROVINCIA DI LECCE

## Estratto di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 145 del 1985 di Protocollo N. 1860

Adunanza stra ordinaria in prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: LEGGE 27/12/1985 N° 816 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI.

L'anno millenovecentottantasei il giorno quattro del mese di marzo alle ore 17.15 nella sala delle adunanze consiglieri.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) - Chirivi Rocco	si		11) - Marra Luigi	si	
2) - Stivala Vincenzo		si	12) - Negro Nicola	si	
3) - Fersini Rocco	si		13) - Cardone Alessandro	si	
4) - De Blasi Nicola	si		14) - Martella Antonio	si	
5) - Corciulo Giuseppe	si		15) - Calcagni Salvatore	si	
6) - Borrello Antonio	si		16) - Orlando Nicola	si	
7) - Beglieri Antonio	si		17) - Marasco Antonio	si	
8) - Pepe Aldo	si		18) - De Lecce Domenico	si	
9) - Pepe Nicola	si		19) - De Blasi Walter		si
10) - Panese Dante	si		20) - Attolico Sebastiano	si	

Assiste il Segretario comunale Sig. Giuseppe Sabato.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCESCO ROCCO CHIRIVI

FRANCESCO ROCCO CHIRIVI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27/12/1985, n° 816 con la quale vengono attate nuove disposizioni in materia di aspettative, permessi e indennità agli amministratori locali;

VISTO l'art. 13 - ultimo comma - in cui è previsto che "i consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive, disciplinando con regolamento i casi cui si applica l'una o l'altro trattamento";

RITENUTO opportuno regolamentare compiutamente la materia stabilendo chiare norme che contemplino sia la determinazione e la liquidazione delle relative indennità e, in via alternativa, il rimborso delle spese effettive, e sia il rimborso delle spese di viaggio, anche esse effettivamente sostenute;

VISTO lo schema di regolamento presentato dall'organo esecutivo dell'Ente;

UDITI gli interventi:

- SINDACO PRESIDENTE il quale dichiara fin d'ora, che gli Amministratori che effettueranno missioni per conto del Comune non intendono percepire indennità di sorta, limitandosi al recupero delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.-
- CONSIGLIERE MARASCO il quale chiede di eliminare il 4° comma dell'art. 4 della bozza di regolamento in esame;
- CONSIGLIERE PERSINI, il quale dichiara di essere d'accordo soltanto sull'uso da parte degli Amministratori per le missioni, dei mezzi dell'Ente e di quelli pubblici e non anche di quelli privati.-
- CONSIGLIERE DE IECCE, dichiara di rendersi conto che gli Amministratori hanno necessità di muoversi per l'espletamento del proprio mandato. Dichiara, inoltre, che l'uso del mezzo privato sia consentite soltanto in caso di comprovata impossibilità di utilizzare il mezzo pubblico. Propone, infine, che agli amministratori in missione sia consentite alloggiare in alberghi di 2° e 3° categoria e che venga eliminato dallo schema del Regolamento in trattazione, l'art. 17 relativo al vitte.-

Con voti 17 favorevoli e n° 1 contrario (PERSINI), per le ragioni dalle stesse espresse nel suo intervento, voti resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI APPROVARE, come la presente approva, ai sensi della Legge 27/12/1985, n° 816 - art. 13 - ultimo comma - il Regolamento disciplinante le missioni degli Amministratori dell'Ente, come dal testo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale.-

# REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COM. LI

## ART. 1

### OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il trattamento di rimborso delle spese di viaggio degli Amministratori dell'Ente.-

## ART. 2

### SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute il SINDACO ed i Componenti del Consiglio Comunale dell'Ente che sono stati formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco per ragioni del loro mandato, a recarsi fuori dell'ambito territoriale dell'Ente.-

## ART. 3

### COLLABORATORI

Gli amministratori che si recano in missione hanno diritto di farsi accompagnare da funzionari dell'Ente in veste di collaboratori.-

Per questi ultimi è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Organo esecutivo dell'Ente.-

## ART. 4

### MEZZI DI TRASPORTO

Per tutte le missioni fuori dell'ambito territoriale dell'Ente gli Amministratori debbono fare uso di normali mezzi di linea: treni, autobus, piroscafi, ecc.-

E' consentite fare uso di altri servizi di linea quando questi consentano notevoli risparmi di tempo.-

Eguualmente è consentite l'uso di mezzi aerei di linea nei viaggi di servizio all'interno e all'esterno quando questi si reputano più convenienti per economia di tempo e di spese complessivamente considerate per la missione.-

In tutti i casi suddetti gli amministratori interessati hanno diritto al rimborso delle relative spese.-

#### ART. 5

##### USO DEL MEZZO PROPRIO

Gli Amministratori, che per ragioni del proprio mandato, hanno necessità di recarsi in località nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Ente e comunque non oltre i limiti di quella provinciale possono fare uso del proprio mezzo di trasporto, con il diritto di ricevere una indennità chilometrica faggiagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali mezzi di linea ove esistenti.

Gli Amministratori che fanno uso del proprio mezzo nel caso di cui al primo comma del presente articolo devono depositare all'Ufficio di Segreteria dell'Ente, prima di compiere la missione, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.-

#### ART. 6

##### USO DEL MEZZO DELL'ENTE

Gli Amministratori, per tutte le missioni all'esterne dell'ambito territoriale dell'Ente, possono fare uso del mezzo di proprietà dell'Ente stesso, qualora questi ne disponga.-

La conduzione del mezzo deve essere affidata a dipendente dell'Ente in possesso della prescritta patente di guida.-

L'uso del mezzo dell'Ente è ammesso quando consente notevoli risparmi di tempo e anche di costi di trasporto rispetto a quelli complessivi che deriverebbero dall'uso dei normali mezzi di linea, tenute conto anche del numero degli amministratori interessati alla medesima missione.-

ART. 7

PEDAGGIO AUTOSTRADALE E CUSTODIA

Agli Amministratori è rimborsata anche la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale e per la custodia del mezzo di trasporto in garage nella località della missione.-

ART. 8

DIRITTO DI ALTRE INDENNITA'

Gli Amministratori hanno inoltre diritto ad ogni altra indennità prevista dalla Legge attinente al rimborso delle spese di viaggio.-

ART. 9

SPESE OBBLIGATORIE

A mente dell'art. 13 - secondo comma - della Legge 27/12/1985, n° 816 tutte le spese per la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra Enti locali a rilevanza nazionale hanno carico al Bilancio dell'Ente.-

ART. 10

ALTRE SPESE OBBLIGATORIE

Gli Amministratori che risiedono fuori dal Comune sede dell'Ente hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi volitivi ed esecutivi

dell'Ente, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate.-

ART. 11

SPESA DI ALBERGO

Agli Amministratori è data facoltà di prendere alloggio in alberghi di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria, secondo quanto stabilito dalla Legge 26 aprile 1974, n° 169 e alle condizioni previste dalla Legge 18 dicembre 1973, n° 836.-

ART. 12

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.-

\*\*\*\*\*